RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 76

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 72, comma 5, 77, comma 2, 85, comma 4, e 86, comma 5. Il termine della prescrizione e' interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense sul ricorso. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario puo' essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare e' sospeso.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-76-prescrizione-dell-azione-disciplinare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it